



## CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE  
[www.comune.castellanza.va.it](http://www.comune.castellanza.va.it)

### SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE/SUAP

OGGETTO: Ordinanza relativa alle misure di sicurezza igienico-sanitarie relative al mercato settimanale del venerdì, ai sensi dell'Ordinanza regionale n. 555 del 29.05.2020.

#### ORDINANZA N. 124/2020

#### IL SINDACO

Visti:

la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;
- il D.L. 33 del 16 maggio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.125 del 16.05.2020;
- le "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" approvate nella Conferenza delle Regioni e delle province Autonome in data 15 maggio 2020;

Visti e richiamati:

- il DPCM 17 maggio 2020;
- l'Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 555 del 29.05.2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art 3, Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19" e, in particolare, l'Allegato 1;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2020 è stato approvato il Regolamento Comunale del Commercio su aree pubbliche, il quale conferma l'effettuazione del mercato settimanale del venerdì in Piazza Visconte Cerini di Castegnate;

Vista la Deliberazione n. 50 del 29.04.2020, con cui la Giunta Comunale aveva deciso lo svolgimento del mercato del venerdì per la vendita di soli generi alimentari, fino a nuove disposizioni nazionali o regionali;

Vista l'Ordinanza sindacale n. 120/2020 del 21.05.2020, con cui è stata decisa, fino a nuove disposizioni, la riapertura del mercato per la vendita di generi alimentari e non alimentari ed, inoltre, l'adozione delle misure di sicurezza igienico-sanitarie al fine dell'ordinato svolgimento delle operazioni mercatali;

Osservato che le "linee guida per la riapertura delle attività economiche", di cui all'allegato 1 alla predetta Ordinanza regionale n. 555 del 29.05.2020, prevedono una specifica "scheda tecnica COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere, posteggi isolati e attività in forma itinerante), contenente precise indicazioni sulle modalità organizzative per i mercati, da attuarsi, rispettivamente, da parte dei Comuni e a cura dei titolari di posteggio;

Osservato che molte delle misure previste nella citata scheda tecnica risultano già contemplate nell'Ordinanza regionale n. 547 del 17.05.2020 e nell'Ordinanza comunale n. 120/2020 del 21.05.2020;

Ritenuto opportuno emanare un nuovo provvedimento riassuntivo delle disposizioni valevoli per le prossime edizioni del mercato settimanale del venerdì, in modo tale da fornire una lettura chiara e coordinata, procedendo ad abrogare la precedente Ordinanza n. 120/2020 del 21.05.2020;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

## **ORDINA**

1) di stabilire che le disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono efficaci dal 05.06.2020 e rimarranno in vigore fino all'emanazione di nuove disposizioni dello Stato, della Regione o del Comune di Castellanza;

2) di attuare tutte le misure previste dall'Ordinanza regionale n. 555 del 29.05.2020, allegato 1, "SCHEMA TECNICA COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere, posteggi isolati e attività in forma itinerante) ed, in particolare, le seguenti prescrizioni di svolgimento:

- a) mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti lo stesso nucleo familiare o conviventi o per le e persone che, in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento personale;
- b) mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- c) ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- d) utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori, sia da parte dei clienti;
- e) informazione per garantire il distanziamento dei clienti; posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
- f) dovrà essere garantita la distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro. Le operazioni di vendita si potranno svolgere solo fronte banco e non lateralmente;
- g) presenza di massimo due clienti contemporaneamente nella fascia di rispetto di un metro di fronte ad ogni posteggio.

### MISURE A CARICO DEL TITOLARE O DELL'OCCUPANTE IL POSTEGGIO :

- a) Pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- b) È obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da un'igienizzazione frequente delle mani;
- c) Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- d) Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- e) Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- f) Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. IN alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da usare obbligatoriamente;
- g) In caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.
- h) Ai sensi del punto 1.3 dell'Ordinanza regionale n. 555 del 29.05.2020, deve essere rilevata, prima dell'accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, con le modalità e le eventuali misure successive indicate nella stessa Ordinanza regionale.

3) di demandare all'Ufficio Attività Economiche/SUAP la pubblicizzazione della presente Ordinanza agli operatori commerciali interessati e alle Associazioni di categoria, nonché di pubblicizzare il presente provvedimento nelle modalità più opportune.

E' abrogata l'Ordinanza n. 120/2020 del 21.05.2020.

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda a quanto disposto dal Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche vigente;

pag 2

## RICORDA

nel merito, che ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia n. 555 del 29.05.2020 sopra citata:

- ✓ ogniqualevolta ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sè stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- ✓ non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e i loro accompagnatori.

Il presente provvedimento potrà essere revocato o modificato in caso di ulteriori provvedimenti in materia od intervenute esigenze o disposizioni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente Ordinanza.

Copia della presente ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio on-line e comunicata alla Prefettura UTG ed agli organi competenti.

Ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, si informa che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro sessanta giorni dalla ricezione, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla ricezione.

## IL SINDACO

*Arch. Mirella Cerini*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*